

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PIEMONTESE
IL VICARIO GIUDIZIALE DON ETTORE SIGNORILE

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, graditi ed illustri ospiti.

È con sentimento di gioia e di riconoscenza che, a nome anche di tutti gli operatori di questo tribunale ecclesiastico, porgo un deferente saluto e un cordiale ringraziamento a tutti voi che, accogliendo il nostro invito, onorate con la vostra presenza l'inaugurazione solenne dell'anno giudiziario 2020.

1. La giornata di oggi acquista una particolare importanza in considerazione del fatto che ci avviamo alla conclusione di un complesso, ma entusiasmante quinquennio e che ci si appresta a porre in essere il primo rinnovo dell'organico del tribunale interdiocesano. In questi anni abbiamo davvero lavorato con impegno e passione per dare corso alla riforma, navigando qualche volta a vista, avendo tuttavia ben presente l'approdo al quale miriamo e cioè il vero bene dei fedeli che a noi si rivolgono per un pronunciamento autoritativo veritativo autenticamente giudiziale. Proprio Papa Francesco aveva richiamato e indicato, insieme alla tendenziale gratuità delle procedure, l'accompagnamento, la prossimità e l'integrazione delle parti come pietre miliari intorno alle quali costruire il processo innovato¹ e non potevamo prescindere da questi principi che devono qualificare il nostro servizio ecclesiale per far sì che: *«la nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie»*².

Nel frattempo da regionale siamo diventati interdiocesano e non certo per una qualche operazione di stampo nominalistico o gattopardesco, ma per porre in essere una collaborazione delle diocesi volta ad attuare una ecclesiologia di comunione capace di

¹ A. ZAMBON, *Il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione, testo on line aggiornato al 9 novembre 2015*, pp. 2-5. In premessa il vicario giudiziale del Triveneto afferma: *«Vale la pena riprendere il MIDI evidenziando alcuni criteri guida del medesimo. Le norme non sono solo meramente formali, ma dicono una sostanza, fanno riferimento a dei principi, a partire dai quali vanno rettamente comprese»*.

² FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016.

unire le forze e condividere gli intenti per una diligente attuazione della riforma³. Si è trattato di una vera e propria sfida, sia per i cambiamenti che hanno caratterizzato la vita del nostro tribunale sia perché ha consentito di fare il punto sull'attuazione di questa realtà che, anche prima del MIDI, era pensata come un autentico strumento pastorale. Per il nostro tribunale la riforma processuale voluta da Papa Francesco non è stata un punto di arrivo, quanto piuttosto un nuovo punto di partenza per un articolato cammino di rinnovamento "ecclesiale" al quale ci siamo, fin da subito, sentiti chiamati. Era, tuttavia, ed è ancora necessario in tutti noi un reale cambio di prospettiva e di mentalità per un efficace servizio alle famiglie. L'*Evangelii gaudium* prima e l'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* per ultima, ci richiamano a questa conversione, ad: "*Un atteggiamento pastorale della Chiesa nei confronti di ogni persona, ogni matrimonio e ogni famiglia*"⁴. Questo invito è rivolto anche alla pastorale giudiziaria, che ha uno spazio più ristretto e si esplica con lo strumento del tribunale⁵.

Ne consegue un compito alto ma complesso. A volte ho avuto la percezione, spero errata, che proprio coloro che in questi anni hanno manifestato stanchezza e sfiducia, in realtà fossero per dirla con un bellissimo libro del compianto don Alessandro Pronzato stanchi sì, ma "*stanchi di non camminare*"⁶ e forse ancora troppo incapaci di camminare insieme, facendo autenticamente squadra, col rischio di perdere i compagni di viaggio nel corso del cammino o di smarrire la meta. Dico questo perché sono convinto che il TEIP sia coinvolto in una svolta epocale: traghettare in Piemonte l'operato del sistema giudiziario canonico matrimoniale, per passare da una nuova procedura ad una nuova consapevolezza del ruolo del tribunale ecclesiastico.

Le ricadute sulla pastorale famigliare delle nostre diocesi sono state, almeno nelle intenzioni, buone, ma non hanno trovato ancora, in modo soddisfacente, un saldo e collaudato riferimento alla Nota dei Vescovi della nostra regione ecclesiastica "*Il Signore è*

³ Nella mia relazione dell'anno scorso così annotavo: "*I Pastori, che hanno voluto questo tribunale per le loro diocesi, hanno usato le prerogative che il Motu proprio di Papa Francesco assegna ad ogni singolo Vescovo, costituendo un tribunale interdiocesano che è espressione di quella collegialità non solo affettiva che caratterizza e tratteggia il munus episcopale alla luce del Concilio Vaticano II. Un esercizio della collegialità che è premessa indispensabile per una fattiva e sinodale collaborazione tra le diocesi*".

⁴ Nota dei Vescovi Piemontesi, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, www.terp.it, p. 3.

⁵ Cfr. M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale Giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2017, 38-41.

⁶ A. PRONZATO, *Stanchi di non camminare*, Gribaudo, 1976. "*Parti povero. Povero di esperienza. Povero di assicurazioni di aiuto. Soltanto chi è povero è capace di camminare. Sarai attanagliato, qualche volta, dai dubbi circa la strada. Ti troverai fasciato dal buio, tormentato dall'incertezza, col sospetto di aver sbagliato tutto. È stata un'ispirazione o un'illusione, un atto di coraggio o un peccato di presunzione? Si tratta di obbedienza, di fedeltà a una vocazione e a un carisma, oppure di ribellione? In quei momenti, a rassicurarti ci penseranno... le pietre*".

*vicino a chi ha il cuore ferito*⁷. Spesso sono poi colte dicotomicamente, ponendo un'artificiosa contrapposizione che trova non poche ricadute nell'applicazione di *Amoris Laetitia*, quasi che "il pastorale" fosse la *via charitatis* del foro interno prospettata nel documento post sinodale, mentre la *via veritatis* del foro esterno, demandata al tribunale, resterebbe relegata al giuridico, secondo una precomprensione impregnata di positivismo giuridico che induce a considerare superato l'istituto del tribunale e del processo⁸. Da qui una falsa e fuorviante erronea comprensione del processo più breve, pensato erroneamente come un "non processo", una sorta di processo "più pastorale" quasi frainteso e implicitamente pensato come una sorta di autocertificazione delle parti.

Io credo, invece, che il processo vada sempre colto all'interno di un orizzonte che è pastorale. «*La ragione ultima dell'esistenza del diritto nella Chiesa, della natura giuridica della Chiesa fondata da Cristo, non risiede nella sua struttura gerarchica (pur anch'essa voluta da Dio), ma nel fatto che nel Popolo di Dio si danno necessariamente rapporti interpersonali di giustizia, cioè vi sono diritti. Tralasciando la questione sulla fondazione del diritto nella Chiesa, qui occorre rilevare che, se Cristo ha fondato la sua Chiesa come realtà giuridica, ciò è perché egli ha conferito dei diritti ai suoi membri, in modo tale che sorge il dovere di giustizia di rispettarli (...da questo punto di vista, appare evidente, per esempio, come al momento di giudicare un matrimonio, la verità sulla validità o nullità del vincolo sia al contempo un bene giuridico e pastorale)*»⁹. Il processo consiste nell'accertamento della verità e non può essere un semplice tentativo di regolarizzazione di una situazione di fatto¹⁰.

⁷ Cfr. NOTA DEI VESCOVI PIEMONTESI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, www.terp.it, ad essa ha fatto dei precisi riferimenti il vademecum della diocesi di Torino di recente pubblicazione.

⁸ Commentando la *Lumen Gentium* un grande teologo francese così scriveva nel 1971: "Dispiace dover constatare che nell'aula conciliare non si siano trovate voci chiare e decise per affermare che il giuridismo non è il diritto ma la sua caricatura. È una sclerosi del diritto nell'astrazione e nel formalismo. Al contrario, pensare che basterebbe rifiutare nella Chiesa il diritto per ritrovare la Chiesa della carità sarebbe infilare la strada delle più rovinose illusioni. Una Chiesa che ripudiasse il diritto correrebbe il rischio di essere non la Chiesa della carità, ma la Chiesa dell'arbitrio. Perché il diritto, correttamente compreso, è la giustizia applicata alle situazioni concrete» (Bouyer, pp. 198-199).

⁹ E. BAURA, *Pastorale e Diritto nella Chiesa*, pubblicato in *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano 2003, 168.

¹⁰ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 41-56.

Parlando alla Conferenza episcopale italiana, il Papa afferma con forza: «*Verità e misericordia: non disgiungiamole. Mai! "La carità nella verità – ci ha ricordato Papa Benedetto XVI – è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera" (Enc. Caritas in veritate, 1). Senza la verità, l'amore si risolve in una scatola vuota, che ciascuno riempie a propria discrezione: e "un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali", che in quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione dello sviluppo umano (ibid., 4)*» (FRANCESCO, *Discorso alla 66ª Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana*, del 19 maggio 2014, in www.vatican.va).

Anche quest'anno non posso non ricordare la difficoltà che proviamo sul campo per affermare e consolidare una percezione del tribunale come strumento ecclesiale per una vera e propria pastorale giudiziaria, che è necessaria, anche se non unica ed esclusiva. Il processo canonico matrimoniale è uno dei mezzi per un'efficace presa in carico delle situazioni familiari ferite, sempre più diffuse tra il Popolo di Dio¹¹.

Continua ad essere questo il cuore con il quale dobbiamo continuare a svolgere il nostro servizio, con l'intento di dare concretezza ed efficacia alla riforma¹². Questa attenzione alle parti in realtà non è un aspetto nuovo, ma è frutto di un percorso storico che viene da lontano e che spesso non abbiamo saputo cogliere e tematizzare in modo adeguato, nascondendoci dietro all'idealizzazione del "*processo contenzioso*" (forse visto in modo troppo pedestremente appiattito sui procedimenti civili).

Mentre ringrazio tutti gli ufficiali e collaboratori del tribunale ed in particolare i vicari giudiziali aggiunti, mi permetto di ricordare che siamo chiamati a darci una prassi nuova, senza perdere la consapevolezza che "*la miglior prassi consiste in una buona teoria*" e quest'ultima esige lo studio per raggiungere una sempre più adeguata preparazione tecnica, capace di coniugare accanto alla conoscenza della giurisprudenza e tecnica processuale anche una rinnovata attenzione pastorale alle persone coinvolte¹³.

¹¹ In apertura della sua prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario scorso, mons. Zambon qui a Pianeza così esordiva: "*la pubblicazione del m.p. Mitis Iudex (come il m.p. Mitis et Misericors Iesus per le Chiese orientali) si inserisce nel processo sinodale che ha visto come suo punto terminale la pubblicazione dell'esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia. In effetti l'esortazione riprende in modo esplicito i due m.p. in precedenza ricordati, e questo al n. 244. Sembra tuttavia utile allargare lo sguardo e il confronto per unire insieme non solo quanto riportato nel n. 244 di AL, nel contesto del cap. VI, dedicato ad alcune prospettive pastorali che chiedono di essere accompagnate (dalla preparazione al matrimonio all'accompagnamento nei primi anni di vita coniugale, all'aiuto da offrire alle diverse situazioni difficili e di crisi che i coniugi possono attraversare (le crisi, le rotture e i divorzi, la morte di uno dei coniugi), ma anche il n. 306 di Amoris laetitia, dove si propone la via charitatis, punto di riferimento per ogni cristiano, anche ai fedeli che vivono in una situazione cosiddetta irregolare¹¹, che mi sembra si colleghi bene sia ai primi cinque numeri delle Regole procedurali annesse al Mitis Iudex sia all'inserimento del processo di nullità matrimoniale nel contesto di un percorso di accompagnamento, discernimento e integrazione della fragilità di una relazione coniugale (cfr. cap. VIII di AL)*". Cfr. A. ZAMBON, *Interazione tra criteri ispiratori del processo brevior, servizio di consulenza e processo ordinario*, www.terp.it., p. 1.

¹² P. VALDRINI, *Il Sinodo dei Vescovi nel pontificato di Papa Francesco*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SANMASSIMO, Vita e Pensiero, Milano 2015, 317ss e 477ss..

¹³ Davvero significativo a questo proposito è l'articolo di GIANPAOLO DIANIN, anche se scritto come contributo al Sinodo: "*in riferimento alle coppie che vivono l'esperienza di un legame spezzato si tratta anzitutto di superare ogni forma di pregiudizio, d'indifferenza e soprattutto di delega del problema. Tutti siamo chiamati a diventare consapevoli delle nostre precomprensioni e talvolta anche dei nostri pregiudizi. Alcuni cristiani guardano questi fratelli come persone pericolose, inaffidabili, che hanno tradito una promessa. Prima di ogni iniziativa si tratta di lavorare per cambiare la mentalità e l'atteggiamento di una comunità*". G. DIANIN, *Famiglia ferita e unioni irregolari: quale atteggiamento pastorale*, in AA. VV., *Famiglia e Chiesa un legame indissolubile: contributo interdisciplinare per l'approfondimento sinodale*. Libreria Ed. Vaticana 2015, 319.

Ringrazio il Moderatore mons. Nosiglia, il pro Moderatore mons. Miragoli, per la loro vicinanza e con loro tutti i Vescovi che hanno costituito il TEIP per il consiglio e il sostegno offertoci. La loro disponibilità costituisce una preziosa manifestazione dei compiti che la riforma operata cinque anni or sono affida direttamente al Vescovo “*giudice nato*” per la sua diocesi. Anche le recenti *Norme sul regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici competenti nelle cause di nullità matrimoniale*, in vigore dall’11 giugno 2018, sottolineano, in coerenza con il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, il ruolo del Vescovo diocesano nella vita del tribunale ecclesiastico.

Ringrazio tutti voi che partecipate a questa mattinata che, alla solennità dell’evento, sembra ancora una volta anteporre l’umile sobrietà, di un lavoro da compiere insieme, passo dopo passo. Il richiamo forte ad una pastorale unitaria, attraverso una molteplicità di attuazioni, di non facile composizione, esige che la pastorale della famiglia e la pastorale giudiziaria interagiscano pericoreticamente con un comune orizzonte che è dato dal *Bonum fidelium* e dalla *Salus animarum*, mettendo al centro la coscienza (sia delle persone che incontriamo, sia la nostra di operatori del tribunale).

Saluto con fraterno affetto mons. Paolo Bianchi del Tribunale Regionale Lombardo che è riuscito ad essere presente, mentre i problemi di salute non hanno permesso di avere oggi con noi mons. Paolo Rigon del Tribunale Interdiocesano Ligure, qui rappresentato dal vicario giudiziale aggiunto don Novara. Un fraterno grazie ai vicari che ci onorano della loro presenza, mons. Napolitano, mons. Zambon, mons. Varone e ai membri del direttivo dell’Associazione Canonistica (il vicepresidente avv. Gargano, i professori Paolo Moneta e Antonio Iaccarino con gli altri componenti, gli avvocati Lucia Musso e Manuela De Sensi). Con loro ho lavorato ieri sera nella riunione del direttivo insolitamente tenutosi a Torino.

Permettetemi di salutare i patroni dei Fori Ecclesiastici con i loro rappresentanti e i periti oggi presenti. A questi ultimi raccomando la tempistica nella consegna dei loro preziosi elaborati. Il rimando ai patroni di fiducia mi consente di richiamare la necessità che il loro lavoro tecnico e qualificato sia vissuto in una prospettiva sinodale. L’aver tralasciato questo apporto da parte della riforma ha indotto qualcuno a riflettere o ad agire ponendo davanti agli occhi altre tematiche o priorità, che, talvolta, hanno condotto ad esiti divergenti – se non opposti – a quelli intesi dalla riforma stessa. In alcuni casi abbiamo toccato con mano lo sconcerto per una diffusa incomprensione dello strumento processuale che nell’accertamento della verità, non può misconoscere il ruolo dei patroni nel difficile

equilibrio delle parti¹⁴. Parti in causa non sono soltanto la parte attrice e la parte convenuta, ma anche il loro matrimonio (con l'operato del DV o parte pubblica). Il rischio potrebbe essere quello di pensare che un vero rinnovamento consista nella progressiva marginalizzazione degli avvocati, senza accorgerci che, in questo modo, si va ad intaccare non soltanto il diritto di difesa di ogni fedele, ma anche la naturale dialettica che è implicata nel processo, volta alla ricerca di una verità non meramente giudiziale, ma sostanziale. In questo senso permettetemi di citare, questa volta non in nota, la relazione della prof.ssa Izzi: *“Quanto alle figure idonee da deputare alla consulenza legale vera e propria, sono da annoverarsi anzitutto gli avvocati ecclesiastici, che operano in qualità di patroni stabili o svolgono privatamente la professione forense e si rendono disponibili a prestare il servizio di consulenza previa. Tenuto conto che l'indagine pregiudiziale può condurre sino alla redazione del libello introduttivo della causa, se la consulenza fosse fornita da un patrono, questo potrebbe anche assumere l'incarico di difendere la parte durante il processo, senza ulteriori dilazioni; mentre se la consulenza fosse svolta da persona diversa, la parte avrebbe poi l'onere di dover cercare un patrono che la assista nel processo e col quale svolgere di nuovo i colloqui necessari per impostare la difesa. È vero che, salvo diversa statuizione del giudice, i coniugi parti in causa possono esercitare direttamente la postulazione, rinunciando all'assistenza di un patrono, ma una simile opzione non è esente da oggettivi limiti, dovuti allo spessore tecnico dell'attività processuale”*¹⁵.

Un grazie agli avvocati dell'albo del foro piemontese per le consulenze previe che hanno svolto gratuitamente nel 2019, orientando e accompagnando, insieme ai patroni stabili, i fedeli che si sono rivolti al tribunale con l'intento di valutare l'esperibilità della causa di nullità; grazie anche per la qualità, la solerzia e la trasparenza del servizio offerto.

Questo vostro compito, affievolitosi per qualche mese nell'anno appena trascorso, non deve venir meno. Non sono più pensabili diversi mesi d'attesa da parte dei fedeli che

¹⁴ In riferimento alla delicata fase pregiudiziale, e ad ingiustificati atteggiamenti di estraneità, distanza, disinteresse o addirittura diffidenza nei confronti del ministero di giustizia affidato ai tribunali ecclesiastici e il correlativo apporto degli avvocati, credo che sia molto utile riprendere la relazione della professoressa Claudia Izzi alla presentazione dell'Associazione Canonistica Diocesana per la Diocesi di Pescara-Penne. *“Fermo restando il ruolo dei parroci, compete al Vescovo diocesano deputare le persone idonee per la consulenza previa all'introduzione della causa di nullità matrimoniale, che possono essere chierici, religiosi o laici approvati dallo stesso Vescovo. Il servizio può anche essere organizzato in una struttura pastorale stabile, costituita a livello diocesano o interdiocesano, corrispondente, in questo secondo caso, alle diocesi che compongono il tribunale interdiocesano”*. C. Izzi, La consulenza previa all'introduzione del processo di nullità matrimoniale: idoneità e formazione degli operatori, Monitor Ecclesiasticus, CXXXII (2017), 610-611.

¹⁵ C. Izzi, La consulenza previa all'introduzione del processo di nullità matrimoniale: idoneità e formazione degli operatori, Monitor Ecclesiasticus, CXXXII (2017), 612.

si rivolgono al tribunale per avere un primo colloquio con i patroni stabili. Mi sembra poi deleterio il fare passare da sei a nove mesi dal primo colloquio al deposito del libello. Nella fase istruttoria vera e propria, infine, la stessa deontologia del patrono dovrebbe garantire la celerità del processo, evitando che le stesse parti si perdano in mille rivoli di picche e ripicche, per lo più segnate da quelle laceranti fratture e divisioni che hanno posto fine alla loro unione e compromesso il buon esito del matrimonio in esame.

In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, ringrazio il carissimo mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria - Rovigo della Regione Ecclesiastica del Triveneto, al quale, conoscendo la sua generosità, ho chiesto aiuto per fondare e offrire spunti di riflessione e di discussione per la nostra pastorale giudiziaria. Il titolo della sua prolusione è di particolare attualità e di difficile trattazione: *“Dichiarazione di nullità del matrimonio e discernimento di coscienza: vie diverse e complementari per la cura pastorale delle situazioni matrimoniali ‘irregolari’”*.

Non voglio certamente invadere il campo, tuttavia credo di poter dire, come ho già fatto in altre sedi¹⁶, che il cammino cosiddetto penitenziale o di accompagnamento pastorale (la *via charitatis*) non è alternativo, ma complementare al giudiziale¹⁷ e in diversi casi prodromico ad esso. La riforma deve essere calata nel concreto, affinché le nuove dinamiche, pastorali prima e processuali poi, nella prossimità, accompagnamento e integrazione, corrispondano ad un impegno di tutti, nella via scandita dal necessario primato della coscienza.

2. Prima di presentare i numeri e le notizie relative all’anno giudiziario 2019, permettetemi un veloce rimando a quanto andremo a fare nei prossimi quattro mesi per il tribunale, anche sotto il profilo organizzativo, giuridico ed amministrativo.

Il 2019 è stato anch’esso segnato da una considerevole mole di incombenze, che tuttavia non hanno frenato né impedito il lavoro ordinario del TEIP, per questo ringrazio di cuore il cancelliere dottoressa Barbara Marengo e il personale amministrativo, in particolare il diacono Iginio Desantis e la signora Veronica Iacobacci, il Segretario dottor Claudio Testa nonché il consulente del lavoro e lo studio commercialistico per la grande

¹⁶ La mia relazione all’Inaugurazione dell’anno giudiziario del TERT del 2017, pubblicata sul Monitor.

¹⁷ A. FUMAGALLI, *La «via caritatis» Sul capitolo ottavo di «Amoris laetitia»* in *Rivista del Clero Italiano*, 7/8 (2016). In questo vasto saggio il criterio più adeguato per interpretare il “discreto” riferimento del testo riguardo l’accesso ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati sembra essere quello di collocarlo nella logica del discernimento, la *‘porta stretta’*, che sola può condurre a percorrere, in verità, il cammino dell’amore cristiano.

disponibilità e professionalità dimostrata. Un grazie anche alle Notaie, signora Simona Iacobacci, dottoressa Gabriella Ponza, dottoressa Daniela Superina, dottoressa Enrica Torri, per il loro lavoro.

Infine ringrazio la parte pubblica cioè i difensori del vincolo, in particolare la dottoressa Concetta Caviglia, titolare dell'ufficio, per il solerte ed elevato livello del loro specifico e fondamentale *munus*.

Nei prossimi mesi terminerò il lavoro, che è già a buon punto, sul nuovo regolamento del tribunale, con il quale recepiremo anche formalmente tutte le innovazioni incorse in questi anni anche ad opera della CEI.

3. Dopo aver evidenziato alcuni aspetti nodali, accompagnati dai ringraziamenti, veniamo ora alla vera e propria relazione sullo Stato della giustizia per l'anno giudiziario 2019 che si è concluso ed è stato il quarto dopo l'entrata in vigore del MIDI.

Con il 2 giugno avremo il rinnovo dell'organico e saremo chiamati a ricalibrare questo strumento. Va da sé che provvederemo a mantenere in vita, nella sua sostanza, una struttura preparata e collaudata, ma dobbiamo avere, per il futuro, ancor più presente la necessità di offrire un servizio di prossimità e accompagnamento ai fedeli che ci sono affidati¹⁸. Anche in questa fase il riferimento sarà alla riforma del processo matrimoniale.

A questo proposito lasciatemi dire che ritengo davvero utile che le mansioni più specificatamente giudiziali siano conferite, come da previsione codiciale, a tempo determinato (5 anni). Allo scadere di ogni quinquennio i Vescovi devono provvedere alla predisposizione dell'organico e questo è un momento molto utile per ribadire come ciascun operatore abbia essenzialmente una dimensione di servizio, fatta di generosa disponibilità. Se vale anche per alcuni uffici aperti al laicato, ciò acquista una portata ancora più evangelica per noi ministri ordinati. In questo ambito credo che sia proibitivo pensare ad incarichi che si prolungano negli anni con il rischio di identificare la persona con l'ufficio. Questo momento istituzionalmente obbligatorio è anche un'opportunità per provvedere, con maggiore incisività, a tutti quei cambiamenti che si ritenessero necessari per un valido e armonioso funzionamento del tribunale, tenendo in conto le innovazioni avvenute, le difficoltà intercorse e il venir meno di forze, disponibilità e motivazioni all'operare.

¹⁸ Già fin dall'entrata in vigore del MIDI nelle mie relazioni ho ribadito questa necessità qualificandola e specificandola ecclesialmente. Si tratta di una prossimità non solo territoriale, ma soprattutto psicologica e pastorale. Una prossimità che qualificherei come misericordiosa.

Anche se sono venuti meno gran parte degli appelli, si è ridotta, per altri impegni pastorali o per l'*ingravescentem aetatem*, la presenza di alcuni giudici. Sarà necessario pertanto rivederne l'operatività, per mantenere un organico efficace e commisurato all'attuale carico di lavoro. Tutto ciò per segnare qualitativamente e meglio l'operato del tribunale. Abbiamo bisogno che gli ufficiali siano preparati, generosi, operativi e convinti della bontà del loro lavoro.

In questa prospettiva, ritengo che l'organico del tribunale sia già sostanzialmente adeguato ma, visti i molteplici impegni ecclesiali della maggior parte dei chierici che ne fanno parte, ci sarà bisogno di una chiara verifica delle risorse umane presenti, che garantiscano, per quanto possibile, la celerità della fase istruttoria e le molteplici incombenze del processo. Il rinnovo dell'organico sarà un'occasione per riorganizzare e potenziare tutta l'operatività del tribunale.

4. L'anno giudiziario appena trascorso evidenzia altresì una continuità del nostro lavoro rispetto agli anni precedenti. La portata innovativa della riforma ha significato una vera e propria brevità delle cause, che solitamente nel nostro tribunale si concludono, come da dettato codiciale, con la decisione del giudice ecclesiastico entro i dodici mesi¹⁹. In questo senso, come già avevo dichiarato nella mia precedente relazione, possiamo tranquillamente riconoscere che il processo ordinario è breve, mentre quello straordinario, che resta pur sempre un processo, è "*brevior*" cioè più breve.

In secondo luogo tra quello più breve e il processo ordinario non c'è una diversa connotazione pastorale. La pastoralità non è data dalla forma processuale.

Anche il *brevior* comprende una fase istruttoria, sia pur più concentrata e "sommaria" (vista l'evidenza della prova), ma mai sbrigativa o formale. In Piemonte i processi più brevi si celebrano nelle diocesi del Vescovo competente e non è vero che sono lunghi o sconsigliati e se il loro numero è ridotto, ciò è dovuto ad una sorta di "timidezza" nel consigliarli e nell'introdurli, soprattutto da parte degli avvocati. Il vicario giudiziale nell'accogliere la domanda deve però attenersi alle norme sancite dal MIDI che ne fissano le condizioni di esperibilità²⁰.


¹⁹ Alcune cause che non necessitavano di perizia si sono concluse in 7/8 mesi.

²⁰ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 41-56.

Cf. A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 47-65.

P. BIANCHI, *Le condizioni di ammissione al processo più breve e il ruolo del Vescovo* (Bologna, 14 febbraio 2019), 4/31. Cfr. P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1° MIDI) in *Periodica* 105 (2016) 395-415.

5. Passiamo ora ad una veloce presentazione dei numeri che contraddistinguono l'anno appena concluso. Utilizzerò anche delle tabelle per fornire le necessarie precisazioni. Cominciamo dai **libelli presentati** nell'anno.



Come potete vedere in tabella, i libelli presentati sono quest'anno aumentati rispetto all'anno scorso, ma sostanzialmente stabili nell'ultimo decennio. Si tratta di normali oscillazioni che vivono anche gli altri tribunali ecclesiastici operanti in Italia. Sembra che il Tribunale interdiocesano non abbia risentito, se non l'anno scorso, del venir meno della diocesi di Alessandria che ha costituito il proprio tribunale con un giudice unico. E ciò nonostante il calo, con una discesa a picco, del numero dei matrimoni canonici celebrati in Piemonte. Rispetto all'anno scorso tuttavia la diocesi di Torino sembra aver mantenuto sostanzialmente i numeri, invertendo la tendenza alla discesa, ma di poche unità. Si consulti la tabella allegata.

I numeri risentono della forte secolarizzazione in cui vivono le nostre comunità cristiane. Come ha detto Papa Francesco nella allocuzione alla Rota del 2019: *“La società in cui viviamo è sempre più secolarizzata, e non favorisce la crescita della fede, con la conseguenza che i fedeli cattolici fanno fatica a testimoniare uno stile di vita secondo il Vangelo, anche per quanto riguarda il Sacramento del matrimonio”*²¹.

Nel 2018 sono stati celebrati in Italia 195.778 matrimoni, circa 4.500 in più rispetto all'anno precedente (+2,3%). Il lieve aumento dei matrimoni è momentaneo e dovuto, secondo l'ISTAT agli effetti del *“divorzio breve”*.

²¹ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana* del 2019.

In Piemonte i matrimoni in chiesa nel 2018 sono stati il 36,3% e in comune il 63,7%. La Valle d'Aosta sta ancor peggio: 32,2% i matrimoni religiosi e 67,8% i civili. La quota più bassa ce l'ha la provincia di Vercelli (29,7% matrimoni religiosi e 70,3% civili).

Continua la determinazione ad evitare tout court il matrimonio, optando per le mere convivenze. Questi dati si intrecciano con quelli di una natalità sempre più bassa in Italia.

6. Sono 167 **le cause pendenti di primo e secondo grado**, che il TEIP deve ancora ultimare, a fronte delle 126 cause introdotte (compresi i 2 *brevior* e le 4 cause di secondo grado). Nella seconda parte del 2019 si è lavorato con minore regolarità, pur mantenendo una marcata sintonia con le tempistiche prospettate dal dettato codiciale.

Il numero in crescita di cause introdotte per incapacità psicologica nell'ultimo biennio (a motivo della perizia d'ufficio, quasi sempre da espletarsi in sede istruttoria), ha determinato l'aumento delle cause pendenti all'inizio dell'anno 2020. Nel 2019 sono stati cambiati i termini della presentazione della perizia stessa: non più tre mesi, ma due mesi, proprio per non dilatare troppo i tempi di attesa dei fedeli. Vedremo se tale accorgimento avrà una positiva ricaduta per il futuro prossimo. Se alla decisione di una causa si arriva con una tempistica nella maggior parte dei casi al di sotto dei 12 mesi, una pratica di nullità nel nostro tribunale che si conclude con la stesura della sentenza, la sua notifica, il decreto esecutivo e la richiesta ai parroci dell'annotazione nel registro di matrimonio e battesimo, per la grande maggioranza delle cause, è al di sotto dei 14 mesi.


Le nuove procedure già comprimono i tempi e la durata del processo, ma vanno accompagnate da una maggiore tempestività della fase istruttoria, che solo la presenza di un solerte istruttore e presidente di collegio può garantire. Il termine "tempestività" non significa, e non deve mai significare, "sbrigatività" dell'istruttoria.

Complessivamente il tribunale in un anno ha preso in considerazione 272 cause di primo grado, 11 di secondo grado e 25 incarichi rogatoriali (308 in tutto). Questo numero è dato dalla lavorazione delle pendenti dell'anno precedente e dalle domande o libelli giunti nel corso dell'anno. Pertanto le cause si spalmano con un susseguirsi determinato dalle progressive entrate e uscite. Un tribunale lavora bene quando il numero delle cause pendenti è al di sotto del doppio delle cause introdotte nell'anno. Tra le cause pendenti può essere significativo sottolineare la data di ingresso: purtroppo 1 introdotta il 13 dicembre del 2017, particolarmente farraginoso, 45 del 2018 e 117 del 2019 (5 cause con processo ordinario introdotte nell'anno appena trascorso si sono già concluse).

Nel 2019 il tribunale piemontese ha terminato 116 cause: 109 di primo grado (di cui 105 decise dai giudici del TEIP, 2 decise dai Vescovi competenti e 2 archiviate per rinuncia) e 7 di secondo. Anche nel 2019 abbiamo riscontrato il fenomeno di cause particolarmente delicate e complesse, quasi sempre per incapacità consensuale, che sono la maggioranza. Vi invito a consultare con calma i dati allegati alla mia relazione.


I capi per incapacità consensuale giudicati nel 2019 in prima istanza sono stati 120, a fronte di 58 simulazioni. Va da sé che il numero dei capi decisi non coincide con quello delle cause, potendo avere le singole procedure più capi in decisione.

7. Per quanto riguarda le cause trattate con **processo brevior**, se nel 2018 vi sono stati 5 libelli presentati (due nella diocesi di Novara, uno nella diocesi di Alba, uno nella diocesi di Aosta, uno nella diocesi di Biella), nel 2019 abbiamo ricevuto solo 4 domande di processo brevior: una introdotta nel mese di settembre e accolta come processo ordinario nel mese di ottobre, una presentata nel mese di dicembre e ancora in fase di definizione e due celebrate nelle diocesi di competenza davanti al proprio Vescovo (Torino e Novara). Per avere una visione completa di questo nuovo processo e delle sue ricadute sulle diocesi piemontesi, vi invito a esaminare i grafici riportati qui di seguito.



Le cause più brevi decise dai Vescovi competenti e concluse nel 2019 sono state quindi 2 e le rispettive sentenze sono state pubblicate e consegnate alle parti sempre nel corso del 2019. Le domande di brevior dalla sua istituzione sono state 17. Ecco i numeri complessivi dei brevior introdotti dall'inizio della riforma in riferimento ai capi di nullità


invocati; in molti di questi emerge in modo vistoso la mancanza di fede delle parti o di uno dei due.



La durata media dei due processi più brevi conclusi con sentenza del Vescovo è di 98,50 giorni. Se consideriamo invece anche il decreto esecutivo e la registrazione dell'avvenuta nullità sui registri dei matrimoni e dei battesimi, la media è di 127 giorni.

Questa forma processuale prevede un coinvolgimento del patrono ben superiore a quello del processo ordinario e una particolare attenzione e mediazione nel rapporto con le parti. Con il primo di gennaio l'entrata in vigore delle determinazioni CEI ha stabilito invece per il compenso del patrono che i brevior, contrariamente a quanto abbiamo fatto fino al 2019, sia riferito tendenzialmente al minimo previsto dai Vescovi per un processo ordinario. Per quanto concerne invece il contributo delle parti al costo di causa, esso è equiparato a quello del processo ordinario.

Ecco, infine, il numero di brevior rispetto ai patroni che li hanno richiesti per le parti.




È un dato questo che ha una grossa ricaduta sulla fase ante-preparatoria della causa e sui compiti dei centri di ascolto. I *brevior* vengono celebrati per lo più da istruttori e assessori della diocesi competente, che, per adesso, fanno parte come giudici del tribunale interdiocesano. L'istruttoria si svolge nella sede diocesana, evidenziando la figura del Vescovo-giudice. Per una maggiore uniformità delle prassi nelle istruttorie, è prevista l'eventuale trasferta del difensore del vincolo nella diocesi del Vescovo competente e sempre la presenza del nostro cancelliere in qualità di notaio. I costi di queste ultime modalità non gravano sulle diocesi, ma sul tribunale che le diocesi hanno costituito.

8. Per quanto concerne le cause di secondo grado, nel 2019 sono stati introdotti 4 appelli provenienti dal tribunale interdiocesano ligure. Nessun appello è venuto dal tribunale di Alessandria. Il tribunale piemontese ha deciso 7 cause di appello. Restano pendenti le 4 cause introdotte nel 2019. L'appello con maggior tempo di attesa tra quelle pendenti è stato introdotto il 17 giugno 2019.

Nel 2019 il nostro tribunale ha messo in lavorazione 25 rogatorie: ne sono pervenute 21 e ne restano pendenti 8 (cfr scheda allegata).

9. In riferimento ai capi di nullità, vi rimando alle statistiche allegata che li riportano in modo dettagliato. Esaminiamo gli **esiti delle cause** nel grafico sottostante.



Il numero delle sentenze negative nel 2019, se riferito al minor numero di sentenze, ha subito un leggero aumento; a fronte di 107 decisioni in primo grado le negative sono state 12 (con una percentuale dell'11,42%).

10. La tabella seguente presenta le cause entrate nel 2019 ripartite per diocesi.

Torino	59 (48,36%)	Casale	4 (3,28%)
Vercelli	5 (4,10%)	Cuneo	0 (0,00%)
Acqui	3 (2,46%)	Fossano	5 (4,10%)
Alba	6 (4,92%)	Ivrea	6 (4,92%)
Novara	15 (12,30%)	Mondovì	2 (1,64%)
Aosta	4 (3,28%)	Pinerolo	1 (0,82%)
Asti	4 (3,28%)	Saluzzo	3 (2,46%)
Biella	2 (1,64%)	Susa	3 (2,46%)

Ai fini del coinvolgimento anche economico delle singole diocesi per il funzionamento del tribunale interdiocesano, riveste una particolare importanza il dato che riguarda le cause decise per le singole diocesi nel 2019 che trovate nelle statistiche allegate. Per una lettura più completa abbiamo, tuttavia, riportato il triennio 2017-2019.

11. In quest'ultimo grafico sottostante è rappresentato il numero dei colloqui effettuati negli ultimi sette anni con i fedeli che intendono iniziare la causa. Come potete vedere, il numero di colloqui dopo l'impennata dal 2015 è sceso ai livelli precedenti il motu proprio e nel 2019 è stato in leggera ripresa. Sono però venute meno certe domande improvvisate che non stavano né in cielo né in terra, determinate dalle pessime informazioni ricevute al riguardo. A questi numeri attinenti la fase pregiudiziale, svolta dagli operatori predisposti dal tribunale, si devono aggiungere quelli dei centri di ascolto e di accompagnamento delle coppie ferite, sorti intorno alla metà del 2017.




Il rimando a questi dati mi permette di rilevare come, sostanzialmente, al di là dell'impennata con la promulgazione del MIDI, le richieste di primo colloquio siano

fondamentalmente stabili dal 2012 al 2019. Per quanto riguarda invece il prezioso lavoro da parte dei Centri avviati nel 2017, non abbiamo avuto ancora riscontri concreti circa l'esito del loro accompagnamento ai fedeli in vista di una causa di nullità. Sono peraltro consapevole che non tutti i casi affrontati alla luce del cap. VIII di AL automaticamente possono sfociare in una richiesta di dichiarazione di nullità.


Sarà da potenziare il servizio di consulenza dei patroni di fiducia nelle rispettive diocesi di provenienza, perché l'indagine previa pregiudiziale non li esautora automaticamente dall'esercizio del loro *munus*. Da incentivare secondo le nuove norme della CEI le difese d'ufficio per i meno abbienti dei patroni di fiducia per i quali è previsto un significativo indennizzo per l'opera svolta. Da mantenere invece è quello svolto dai patroni stabili nelle varie sedi decentrate, cercando tuttavia una maggiore prossimità anche per questi ultimi per evitare defatiganti trasferte. Resta un grande compito, di formazione per i parroci, che sono il punto di prossimità più avanzato, come ha ricordato Papa Francesco, nel consigliare e nel proporre un cammino di accompagnamento e di discernimento. Il tribunale è disponibile a dare il suo contributo alle diocesi che lo richiedano, magari organizzando incontri nell'ambito dell'aggiornamento del clero.

12. E veniamo qui all'annoso problema dei costi per chi chiede la nullità. Occorre distinguere tra contributo delle parti al costo del processo (stabilito dalla CEI) e parcella per il patrocinio di fiducia (stabilito anch'esso dalla CEI con una forbice che fino al 31/12/2019 andava da un minimo di € 1.575,00 ad un massimo di € 2.992,00). Dal 1° gennaio 2020 le cifre, ferme dal 2010, sono state arrotondate da un minimo di € 1.600,00 ad un massimo di € 3.000,00. Nulla è dovuto da parte dei fedeli per il lavoro dei patroni stabili, che sono a totale carico del tribunale.



Come potete vedere, i contributi dei fedeli sono davvero poca cosa in riferimento ai costi di una causa che sono coperti in gran parte dalla Conferenza Episcopale Italiana. In sostanza abbiamo una tendenziale gratuità dei costi del processo che si attua sia con l'integrazione della CEI che con le nuove norme della stessa a proposito del gratuito patrocinio, dell'esonerazione dalla contribuzione per i costi della causa (totale o parziale) e delle facilitazioni quali la rateizzazione del contributo stesso.

In statistica trovate i dati riguardanti le cause introdotte e seguite dai patroni stabili e vi renderete conto che su 122 cause introdotte nel 2019, 52 sono state introdotte dai patroni stabili, 2 sono quelle d'ufficio espletate dai patroni di fiducia, pertanto le cause di nullità senza costi di patrocinio sono la metà di quelle introdotte. Infine mi soffermerei ancora qualche istante sulla percentuale di esoneri o di riduzioni dei contributi previsti per le parti bisognose dalle determinazioni CEI.



Le cause canoniche di nullità non sono per nulla economicamente gravose per le parti, per nulla lunghe, defatiganti e meno che meno riservate al ceto elevato della popolazione o ai “vip”.

CONCLUDENDO

In un contesto di grandi trasformazioni e di grande lontananza dai valori religiosi e di fede, è necessario davvero recuperare quanto Papa Francesco ha richiamato nell'udienza al Tribunale della Rota Romana del 25 gennaio corrente anno: *“L'esperienza pastorale dimostra che vi è oggi un gran numero di fedeli sulla cui vicenda matrimoniale ha avuto un notevole influsso la diffusa mentalità mondana, tipica di alcuni settori sociali. Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, non può prescindere dal*

contesto in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Fa parte della maturità personale – qualità richiesta al giudice – la capacità di conoscere e di valutare anche il contesto storico-culturale in cui vivono le parti in causa, lo stile di vita degli uomini di oggi, le loro scale di valori, come pure il saper valutare i segni dei tempi”²².

Coloro che si rivolgono alla giustizia ecclesiastica sono dei fedeli che vanno ascoltati, accompagnati ed aiutati a porre un giusto discernimento sul loro stato di vita. Ci sono ancora di monito e di sprone le parole di Papa Francesco:

«La Chiesa non è mai estranea né umanamente, né spiritualmente a quanti soffrono. Non riesce mai ad essere impersonale o fredda di fronte a queste tristi e travagliate storie di vita. Per questo, anche nei suoi procedimenti canonici e giurisprudenziali, la Chiesa cerca sempre e solo il bene delle persone ferite, cerca la verità del loro amore; non ha altro in mente che sostenere la loro giusta e desiderata felicità, la quale, prima di essere un bene personale a cui tutti umanamente aspiriamo, è un dono che Dio riserva ai suoi figli e che da Lui proviene. Per questo ogni causa ecclesiastica che affronta un matrimonio ferito, e dunque gli operatori, i giudici, le parti coinvolte, i testimoni, devono sempre prima di tutto affidarsi allo Spirito Santo, perché, guidati da Lui, possano ascoltare con giusto criterio, sappiano esaminare, discernere e giudicare»²³.

In questa prospettiva il tribunale continua a svolgere serenamente e diligentemente il proprio lavoro, in pieno ausilio al Vescovo-giudice, con la consapevolezza sinodale che *“siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”²⁴.*

Grazie per la grande pazienza con la quale mi avete ascoltato.

Il Vicario Giudiziale

Ettore Signorile

²² Nota SIR del 25 gennaio 2020, <https://agensir.it/quotidiano/2020/1/25/papa-francesco-a-inaugurazione-anno-giudiziario-tribunale-rotaromana-avete-come-destinatari-uomini-e-donne-stendete-sentenze-che-non-siano-saggi-dottrinali/>.

²³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 30 novembre 2019.

²⁴ Lc 17, 10.